

No alla polizza straniera se si circola stabilmente in Italia con targa estera

Esterovestizione veicoli

Nella riforma del Codice delega per imporre contratti conformi alle norme italiane

**Maurizio Hazan
Pasquale Picone**

Tra le deleghe per la riforma del Codice della strada contenute nell'articolo 35, comma 3 del Ddl che sta per diventare legge, una tocca il preoccupante fenomeno dei veicoli con targa estera circolanti abitualmente in Italia (regolarizzati iscrivendoli al registro Reve), eludendo i costi fiscali e assicurativi connessi alla targa italiana. La riprova è che il fenomeno è diffuso soprattutto nell'area di Napoli (oltre 35.000 iscrizioni al Reve, soprattutto con targa polacca), dove la Rc auto costa molto.

L'uso elusivo avviene perlopiù trasferendo la proprietà del mezzo da un italiano a società di noleggio estera, che li immatricula nel proprio Paese per poi locarlo al vecchio proprietario, che lo usa come prima, pagando un canone comprensivo di Rc auto stipulata a basso prezzo con un assicuratore locale.

L'immatricolazione all'estero, per l'articolo 13 della Direttiva Solvency II e l'articolo 1, comma 1, lettera fff) del Codice delle assicurazioni, identifica l'ubicazione del rischio nello Stato Ue di immatricolazione, rendendolo assicurabile solo da impresa ivi stabilita (od operante in regime di libera prestazione di servizio, Lps). E il Codice della strada (ar-

ticolo 93-bis, comma 1), se il proprietario del veicolo prende la residenza in Italia, consente la permanenza con targa estera per tre mesi, dopi i quali deve reimmatricolarlo in Italia. A quel punto, per assicurarsi, non è possibile una copertura estera, se non con una compagnia in regime di stabilimento o di Lps.

Diverso è il caso di un veicolo di proprietà di un soggetto estero, condotto in Italia da un italiano in forza di un titolo (come noleggio e comodato): l'articolo 93-bis, comma 2 richiede solo l'iscrizione della targa estera al Reve, dopo 30 giorni anche non continuativi. Nulla dice sull'obbligo assicurativo, neppure legandosi all'articolo 125 del Codice delle assicurazioni, che consente sì di circolare in Italia con la carta verde, ma solo temporaneamente.

Se invece la circolazione è abituale in Italia, l'iscrizione al Reve non pare di per sé poter assolvere correttamente l'obbligo assicurativo tramite compagnie con sede nello Stato Ue di immatricolazione. A maggior ragione se il mezzo aveva targa italiana ed è noleggiato al precedente proprietario: parrebbe un negozio in frode alla legge, da ritenersi nullo (articolo 1344, Codice civile).

In ogni caso, c'è un vulnus al principio mutualistico e a regole e presidi (anche antifrode) della Rc auto. Con insidie per i danneggiati, obbligati a percorsi più tortuosi di quelli possibili con compagnie "italiane". Quindi, ben venga il fatto che il Ddl di riforma preveda tempi massimi dopo cui il veicolo va immatricolato in Italia e dopo cui dovrà comunque essere coperto da una polizza conforme alle norme italiane.